

ENTE DEL TERZO SETTORE  
ASSOCIAZIONE ARES  
ATTO COSTITUTIVO



**Art 1. Costituzione e denominazione**

I sottoscritti signori:

- **LUCA BELOTTI**, nato a Brescia il 25/06/1975 e residente a Ospitaletto (BS) in via Padana Superiore 83 codice fiscale BLTL.CU75H25B157I;
- **GIUSEPPE FABIANO PAGANI**, nato a Brescia il 11/03/1970 e residente a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e Dalmazia 14 codice fiscale PGNGPP70C11B157V;
- **ANTONINA ROMANO**, nato a Milano il 13/08/1970 e residente a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e Dalmazia 14 codice fiscale RMNNNN70M53F205A;

si sono riuniti con lo scopo di costituire, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONE ARES**", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Brescia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 3. Finalità ed attività**

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

In generale, l'associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza, a favore di soggetti svantaggiati, come indigenti, anziani con gravi problematiche economiche e fisiche, persone senza fissa dimora, minori abbandonati, ex carcerati, rifugiati o comunque soggetti e nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza o grave disagio sociale.

In particolare, l'associazione potrà promuovere e gestire le seguenti attività:

- assistenza sociale verso soggetti o gruppi familiari in condizione di indigenza o di svantaggio sociale per ragioni economiche, sociali e familiari, come attività di assistenza domiciliare, servizio di accompagnamento, centro di ascolto, messa a disposizione di personale specializzato di sostegno, servizio di orientamento e di tutela dei propri diritti, assistenza psicologica;
- sostegno economico e distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, a favore dei suddetti soggetti svantaggiati;

Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguitamento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di

cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 4. Atti Associativi**

L'Associazione è retta dalle norme statutarie che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.

**Art. 5. Consiglio Direttivo**

Per il primo triennio il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

Presidente: LUCA BELOTTI;

Vice-Presidente: GIUSEPPE FABIANO PAGANI;

Segretario: ANTONINA ROMANO.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

**Art. 6. Fondo comune**

Per avviare l'attività i soci fondatori verseranno una quota di euro 100,00 ciascuno, che andrà a costituire il fondo comune dell'associazione.


Le persone che entreranno successivamente a fare parte dell'associazione verseranno la quota annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

**Art. 7. Spese di costituzione**

Le spese del presente atto e della sua registrazione, oltre alle altre spese annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Brescia, li 04/03/2022

I soci fondatori

  
Luca Belotti.  
Giuseppe Fabiano Pagani  
Antonina Romano